

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO	55	OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina dell' attività di noleggio autovetture con conducente. Approvazione. Proposta per il Consiglio Comunale.
DATA	19/03/09	
SETTORE IV		
Resp.le dell'esecuzione		
Firma del compilatore		
ANNOTAZIONI		

L'anno duemilanove, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 17,00 nell'Ufficio del Sig. Sindaco del Comune di Castel di Sangro.

Convocata:

- per mezzo di avvisi scritti notificati a tutti i componenti, per le ore _____ di oggi;
 - telefonicamente, per disposizione verbale del Sindaco;

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
MUROLO Umberto	Sindaco	SI
CARUSO Angelo	Assessore – Vice Sindaco	SI
BUZZELLI Claudio	Assessore	SI
ROMANO Alfredo	Assessore	SI
ZACCARDI Maurizio	Assessore	NO
LIBERATORE Andrea	Assessore	SI
PALLOTTA Giuliano	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune dott. ssa Franca Colella.
 Assume la presidenza della seduta l'ing. Umberto Murolo
 nella sua sopra specificata qualità di **SINDACO**.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, anche in relazione alle disposizioni contenute nella circolare della Giunta Regionale d' Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, PESCARA, prot. 2000/DE2 del 5 marzo 2009, in atti al n. 3074 del 10/03/2009, si ravvisa la necessità di provvedere all' aggiornamento del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina dell' attività di noleggio autovetture con conducente";

VISTO l' art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso – a norma dell' art. 49, 1° comma, del precitato T.U. Enti Locali - sulla proposta della presente deliberazione e la dichiarazione di reso parere, che si allega in calce alla stessa:

- dal Responsabile del Settore 1^ - Affari Generali -, in ordine alla "regolarità tecnica";

CON voto unanime favorevole, espresso nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) Di formulare al Consiglio Comunale l' approvazione della proposta di deliberazione allegata;
- 2) Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 – 4° comma – del T.U. EE. LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
(Ing. Umberto Murolo)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Sig. Claudio Buzzelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Franca Colella)

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sotto il profilo della "regolarità tecnica" sulla proposta della presente deliberazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fortunato Loceci)

Allegato Deliberazione G.C. n. _____ del _____

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in questo Comune, l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è disciplinata dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 105 del 07/09/1984, n. 15 del 15 del 27/02/1998 e n. 24 del 30/05/2005;
- che per l'esercizio della stessa attività, sono previsti i seguenti autoveicoli, come determinati nel numero, tipologia e caratteristiche dalla deliberazione consiliare n. 105 del 07/09/1984 e approvati dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con deliberazione n. 3044 del 23/05/1985: n. 15 autovetture; n. 3 minibus; n. 3 autobus;

VISTE le disposizioni contenute nella circolare della Giunta Regionale d'Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, PESCARA, prot. 2000/DE2 del 5 marzo 2009, in atti al n. 3074 del 10/03/2009;

RITENUTO provvedere in merito e accogliere le indicazione della Giunta Regionale;

RITENUTO, altresì, che:

- in considerazione delle accresciute esigenze turistiche e di servizi della città, sia necessario prevedere l'aumento del numero delle autorizzazioni concedibili, oltre le 15 previste e stabilite fin dal 1985;
- in sede di prima applicazione del presente provvedimento, ed in linea con le indicazioni emanate dalla Regione per gli autobus, sia opportuno aumentare il numero delle autorizzazioni rilasciabili in modo da soddisfare tutte le richieste pervenute negli ultimi novanta giorni;

VISTO l'allegato schema di regolamento, costituito da n. 21 articoli, dove sono anche state recepite le indicazioni della Giunta Regionale d'Abruzzo contenute nella precitata circolare prot. 2000/DE2 del 5 marzo 2009;

VISTO l'art. 42 del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione da parte dei responsabili dei servizi interessati;

CON voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, costituito dal n. 21 articoli, che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
2. Di dare atto che nello stesso Regolamento sono state recepite le indicazioni della Giunta Regionale d'Abruzzo contenute nella circolare prot. 2000/DE2 del 5 marzo 2009, citata in premessa, fotoriprodotta in allegato al presente provvedimento (Allegato "B");
3. Di aumentare fino a 20, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il numero delle autorizzazioni concedibili per l'esercizio dell'attività di noleggio autovettura con conducente in modo da soddisfare tutte le richieste pervenute nei novanta giorni antecedenti la data della sua adozione, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti;
4. Di abrogare tutte le norme previgenti, in contrasto con le nuove disposizioni regolamentari;
5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Regolamento Comunale
per la disciplina dell' attività di noleggio autovetture con conducente

Art. 1 – Disciplina del servizio

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati, è disciplinato:
 - dai regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77;
 - dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinare l'esercizio della relativa attività secondo le vigenti norme di legge e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse in disponibilità del titolare dell'autorizzazione che devono trovarsi nel territorio comunale o nelle aree eventualmente destinate allo scopo dal Comune.

Art. 3 – Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato dalla Giunta Comunale, di norma ogni tre anni, tenendo presenti i seguenti criteri:
 - l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
 - la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria,
 - l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
 - i progetti di sviluppo nel tempo delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Art. 4 – Domanda per esercitare il servizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.
3. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a soggetti che dispongano dell'autorimessa di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 21/92, in virtù di un titolo valido, all'interno del territorio comunale.
4. Nella domanda il titolare della ditta deve specificare il tipo e le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.
5. La domanda deve essere corredata da:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare, svolgimento del servizio (se ditta individuale);
 - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero di iscrizione in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.

6. Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, in luogo della documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, attestante tutti i dati ed i fatti indicati nel certificato di iscrizione presso il registro delle ditte tenute dalla C.C.I.A.A. competente.
7. Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono inoltre essere prodotti:
 - a) statuto ed atto costitutivo;
 - b) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione all' albo prefettizio;
 - c) dichiarazione sostitutiva attestante l' iscrizione alla Camera di commercio di una Provincia abruzzese;
 - d) dichiarazione sostitutiva attestante l' iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - e) elenco soci;
 - f) certificato medico attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 5 – Titoli preferenziali

1. Costituisce titolo preferenziale per l' assegnazione dell' autorizzazione per l' esercizio dell' attività di noleggio di autovetture con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente quali:
 - a. la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - b. la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - c. il possesso di altra autorizzazione all' esercizio dell' attività di noleggio in qualsiasi Comune della Provincia.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta, quali la disponibilità dell' autorimessa nel Comune di Castel di Sangro o la minore distanza dell' autorimessa dal Comune di Castel di Sangro, la maggiore età, la composizione del nucleo familiare e la condizione sociale.
3. Le autorizzazione all' esercizio dell' attività di noleggio di autovetture con conducente, a termini dell' art. 8, 1° comma, della legge 21/92, vengono rilasciate previa procedura di evidenza pubblica.

Art. 6 – Cause di impedimento al rilascio dell' autorizzazione

1. Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio dell' autorizzazione comunale per l' esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:
 - a. l' aver esercitato in modo continuativo e sistematico l' attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive o oggettive previste dal presente regolamento o, comunque in modo abusivo;
 - b. l' essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 7 – Rilascio dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente è rilasciata dal Responsabile del servizio e deve contenere la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.
2. Il rilascio dei provvedimenti (nuova autorizzazione, rinnovo, subingresso/voltura e/o sostituzione del veicolo) sono assoggettati al versamento di un diritto di segreteria di € 500,00, da versare presso il servizio tesoreria del Comune. Il subingresso/voltura mortis causa è esente dal pagamento del diritto di segreteria.
3. Il provvedimento di autorizzazione è valido fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio, fatti salvi i provvedimenti dei competenti organi tecnici.

Art. 8 - Trasferibilità dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso del Responsabile del servizio e nel rispetto dell' art. 9 della Legge n. 21/92 a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. L' autorizzazione non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall' assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessione di attività.
3. Qualora l' autorizzazione sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura del provvedimento a pena di decadenza.

Art. 9 – Inizio del servizio

1. L' assegnatario della nuova autorizzazione comunale di esercizio ha l' obbligo di iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio del provvedimento. L' inizio del servizio deve essere effettuato con autovetture che presentano i requisiti di cui all' art. 12 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il predetto termine di 120 (centoventi) giorni può essere prorogato di ulteriori 120 giorni se l' assegnatario dimostra di non avere la disponibilità dell' autoveicolo o dell' autorimessa per cause a lui non imputabili.
3. Nel caso di autovettura nuova, l' assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all' ordinazione della stessa con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

Art. 10 – Sospensione dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 novanta giorni, nel caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. Si applicano le disposizioni contenute nell' art. 11 bis – Sanzioni – della legge 15/01/1992, n. 21, e s.m.i.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del servizio.

Art. 11 – Revoca dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale di esercizio può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l' esercizio;
 - b) quando l' attività viene esercitata da persona che non sia titolare dell' autorizzazione o che non sia persona di esso dipendente o coadiuvante;
 - c) quando l' autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l' esercizio stesso;
 - e) quando il titolare dell' autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l' evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
 - g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidiva in violazioni varie del presente regolamento;
 - h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l' esercizio del servizio.
2. Il provvedimento di revoca dell' autorizzazione di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, nei termini di legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l' una dall' altra.
3. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l' autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Art. 12 – Decadenza dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale all' esercizio viene a decadere automaticamente con l' obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro trenta giorni dal verificarsi dell' evento:
 - a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
 - b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all' autorizzazione da parte del titolare della stessa;

- c) interruzione di servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare dell' autorizzazione;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare dell' autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall' ultimo comma dell' art. 8.

Art. 13 - Tariffe

1. Per la determinazione delle tariffe si applicano i commi 3 e 4 dell' art. 13 della legge 21/1992.
2. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 14 – Responsabilità nell' esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio dell' autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 15 – Stazionamento su aree pubbliche

1. Gli autoveicoli da noleggio con conducente possono stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art. 16 – Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l' obbligo di:
 - a. conservare nell' autoveicolo tutti i documenti inerenti l' esercizio dell' attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell' interesse dell' ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrati a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell' autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10 e, se a carico del personale dipendente dal titolare dell' autorizzazione, l' adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 17 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull' autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull' autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all' atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell' autoveicolo;
 - e) fermare l' autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 18 - Contravvenzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell' autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente

regolamento, che non trovino la loro sanzione nel vigente codice della strada, sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 19 – Unità organizzativa e termine per la conclusione del procedimento.

1. Ai sensi dell' art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Ufficio competente e responsabile dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è quello cui fanno capo le attività di polizia amministrativa secondo la struttura organizzativa dell'Ente così come delineata dal regolamento comunale per l' ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. I termini per la conclusione del procedimento relativo all' istruttoria delle richieste di autorizzazione sono quelli stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 26.04.1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli art. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241", tabella C, numeri da 69 a 76.

Art. 20 – Disposizioni transitorie

1. Il responsabile del servizio di polizia amministrativa del Comune, entro trenta giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento procede al controllo del possesso dei requisiti richiesti in capo ai titolari delle licenze comunali di esercizio di noleggio autoveicoli con conducente già rilasciate dal comune prima dell' entrata in vigore del presente regolamento, ed invita i titolari a regolarizzare la propria posizione, compresa l' apertura di una rimessa sul territorio comunale, entro sei mesi dalla messa in mora, pena la revoca della con le modalità indicate al precedente articolo 11.

Art. 21 – Norme di rinvio e Pubblicità del Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento



DIREZIONE REGIONALE
Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio
e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale

Servizio Pianificazione Territoriale
ed Organizzazione dei Trasporti

Pescara, - 5 MAR. 2009

Ai sig. Sindaci dei Comuni
della Regione Abruzzo

SEDE

Prot.n. 9 000 /DE2

OGGETTO: Autorizzazione comunale per l'attività di noleggio di autovetture con conducente.
Comunicazione modifica L.21/92.

Si porta a conoscenza di codesti Comuni che il comma 1 quater dell'art.29 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28.2.2009, ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21, come riportato nell'allegato n.1.

A seguito di detta modifica che incide sostanzialmente nella materia di cui all'oggetto, di competenza comunale, si invitano codesti comuni a modificare, in ossequio a detta normativa, i propri regolamenti comunali inerenti l'attività di noleggio di autovetture con conducente.

Non saranno comunque approvati i provvedimenti comunali già inviati o da inviare allo scrivente fino a quando le modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 di cui all'allegato non saranno recepite nei regolamenti comunali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Ricardi)



GIUNTA REGIONALE

Allegato n.1

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni).

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso";

c) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";

e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (Sanzioni)


1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza".

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Venga comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art.125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 26 MAR. 2009



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Franca Colella)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 26 MAR. 2009

L'Impiegato Addetto
(Sig.ra Nicolina Santostefano)
Nicolina Santostefano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a norma dell'art.134 – 3° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 22 GIU. 2009

Il Funzionario Responsabile del Settore I
(Fortunato Locci)